



DIREZIONE BILANCIO E SOCIETA' PARTECIPATE
SERVIZIO SOCIETA' PARTECIPATE

N. 0049-22 Registro
N. 0003-22 Reg. Area

IV.5/F0014-22

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO

Oggetto: Modifica del Regolamento delle attività di indirizzo e di controllo sulle società controllate e partecipate

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 Reg. C.C. del 10 maggio 2011 è stato approvato il “Regolamento delle attività di indirizzo e di controllo sulle società controllate e partecipate”, recante disposizioni sui compiti e sul funzionamento degli uffici comunali nei rapporti con le aziende del Comune.

Negli anni successivi all’approvazione di tale regolamento, la normativa riguardante le società partecipate ha subito, a livello europeo e nazionale, un processo di evoluzione e ampliamento.

Fra gli interventi maggiormente rilevanti occorre citare, in primo luogo, l’approvazione e il successivo aggiornamento del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, con cui il legislatore nazionale ha istituzionalizzato, fra l’altro, l’obbligo di verificare i rapporti creditori e debitori con le società partecipate e di adozione del bilancio consolidato del gruppo Comune di Bergamo. Tale novità ha comportato un incremento delle attività di controllo e rendicontazione e, conseguentemente, la necessità di maggiori scambi informativi fra il Comune e le proprie società partecipate.

In secondo luogo, il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha riscritto l’articolo 147 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, implementando il sistema dei controlli interni all’amministrazione anche rispetto alle società partecipate.

In terzo luogo, rileva, in maniera particolare, l’approvazione del “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” (T.U.S.P.), avvenuta con il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, che è divenuto il fondamentale testo normativo di riferimento per la gestione, da parte degli enti pubblici, delle proprie partecipazioni in società.

Tale testo unico ha, da un lato, posto dei limiti alla partecipazione degli enti pubblici in società, elencando in via tassativa (articolo 4) le attività che queste società possono svolgere e, dall’altro lato, ha fissato delle regole procedurali in materia di costituzione, gestione e alienazione delle partecipazioni pubbliche che si differenziano a seconda:

- del tipo di partecipazione (società a socio pubblico unico, società pluri-partecipata da enti pubblici, società pluri-partecipata sia da soggetti pubblici che da soggetti privati);
- dal tipo di società (società partecipata, società controllata in modo individuale o congiunto, società *in house providing* e società mista pubblica-privata).

Inoltre, il T.U.S.P. ha definitivamente recepito la disciplina della razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dagli enti pubblici, a cadenza annuale (articoli 20 e 24) e ha previsto che l'amministrazione adotti provvedimenti in cui fissi obiettivi specifici annuali e pluriennali sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società partecipate (articolo 19): tali atti rappresentano, nel sistema attuale, il riferimento per l'attività di indirizzo e di organizzazione delle società partecipate.

Complessivamente considerato, il nuovo quadro normativo richiede una revisione parziale e un aggiornamento della regolamentazione interna al Comune di Bergamo, al fine di:

- adeguare la propria condizione di socio alle nuove disposizioni normative e chiarire le competenze e i compiti dei vari uffici coinvolti;
- delineare un ruolo maggiormente attivo del Comune nelle attività di indirizzo e controllo esercitate nei confronti delle proprie società partecipate.

A tal proposito, e nel merito, si propone di mantenere la differenziazione di competenze fra:

- struttura comunale incaricata del controllo delle partecipazioni comunali;
- strutture comunali direzionali competenti per materia rispetto all'attività svolta dalle singole società partecipate;
- struttura comunale competente a gestire le nomine dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo delle società.

Si propone altresì l'abrogazione delle norme regolamentari che disciplinano il "comitato di indirizzo strategico e di controllo" (articoli 12 e 13), per le seguenti ragioni:

- le funzioni di indirizzo strategico e di controllo sono state compiutamente disciplinate dal legislatore negli anni seguenti all'approvazione della versione precedente del regolamento: si richiama quanto già detto a proposito del piano di razionalizzazione annuale e della relativa rendicontazione;
- il concetto di controllo analogo – a suo tempo individuato come oggetto dell'attività del comitato – è stato specificato e disciplinato dal legislatore e dalla giurisprudenza: la gestione di tale controllo richiede l'elevato grado di specializzazione che è proprio delle strutture direzionali, ciascuna secondo la propria competenza;
- di conseguenza, in un'ottica di semplificazione e razionalizzazione degli strumenti di controllo sulle società partecipate, occorre prendere atto che, rispetto alla convocazione del comitato, i nuovi strumenti normativi snelliscono e rendono più efficace l'esercizio del controllo analogo.

Preso atto che le modifiche statutarie qui proposte hanno lo scopo di:

- adeguare la nomenclatura e le definizioni alle nuove disposizioni normative;

- adeguare e aggiornare gli adempimenti relativi alle attività di indirizzo e di controllo svolto dall'amministrazione nei confronti delle proprie società partecipate;
- aggiornare e definire ulteriormente gli obblighi informativi in capo alle società partecipate conformemente alla normativa vigente.

Visti:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 Reg. C.C. del 10 maggio 2011, avente a oggetto la “Regolamento delle attività di indirizzo e di controllo sulle società controllate e partecipate.” di cui il presente atto costituisce aggiornamento;
- l'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;

Tutto ciò premesso e considerato

SI PROPONE

1. di approvare le modifiche al regolamento comunale n. 95 “Regolamento delle attività di indirizzo e di controllo sulle società controllate e partecipate” come contenute nell' allegato A e il testo del nuovo regolamento contenuto nell'allegato B, che insieme costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;
2. che la deliberazione che segue la presente proposta sia trasmessa alle società partecipate dal Comune di Bergamo;
3. che la deliberazione che segue la presente proposta sia pubblicata in Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale del Comune di Bergamo;
4. di dichiarare la deliberazione che segue la presente proposta immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di una celere attivazione dei provvedimenti conseguenti.

Si allegano:

Allegato A: regolamento vecchia versione versus nuova versione;

Allegato B: regolamento nuova versione.

IL SINDACO
Giorgio Gori

I. Rappresentazione a sezioni contrapposte:

VECCHIA VERSIONE	NUOVA VERSIONE
<p style="text-align: center;">Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione</p> <p>1. Il presente Regolamento stabilisce criteri e strumenti attraverso i quali il Comune di Bergamo (di seguito Comune) attua le funzioni di indirizzo e controllo delle società di capitali (di seguito "società") su cui esercita il cosiddetto "controllo analogo" ovvero la funzione di direzione e coordinamento prevista dalla disciplina sui gruppi societari di cui all'art. 2497 c.c.</p> <p>2. Per le altre società partecipate nelle quali il Comune non esercita tale controllo o direzione e coordinamento, nonché per gli altri organismi partecipati diversi dalle società di capitali (fondazioni, istituzioni, associazioni etc.), le norme del presente regolamento costituiscono principi di riferimento, da applicare in tutti i casi in cui siano compatibili con gli strumenti normativi che ne regolano il funzionamento, e se condivisi dalla restante compagine proprietaria.</p> <p>3. Il Comune esercita le funzioni di indirizzo e di controllo e le "società" recepiscono nel proprio statuto e negli strumenti di controllo societario, di cui ai successivi articoli, doveri ed obblighi che ne conseguono, fermo restando il rispetto delle norme del codice civile che disciplinano la materia societaria.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione</p> <p>1. Il presente regolamento stabilisce i criteri e individua gli strumenti attraverso i quali il Comune di Bergamo (di seguito, "Comune") attua le funzioni di indirizzo e controllo sulle società di capitali non quotate da esso controllate.</p> <p>1bis. Ai fini del presente regolamento sono considerate controllate le società nei cui confronti il Comune esercita i poteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (di seguito, "TUSP").</p> <p>2. Salvo in ogni caso quanto previsto dall'articolo 14bis, le norme del presente regolamento costituiscono principi di riferimento per le società partecipate ma non controllate dal Comune e per gli organismi partecipati diversi dalle società di capitali (a mero titolo esemplificativo, fondazioni, istituzioni e associazioni), compatibilmente con gli indirizzi espressi dalla restante compagine proprietaria.</p> <p>3. Il Comune esercita le funzioni di indirizzo e di controllo e le società adeguano i propri statuti, regolamenti e procedure, nonché le loro attività alle disposizioni del TUSP e del presente regolamento.</p>

<p style="text-align: center;">Art. 2</p> <p style="text-align: center;">Funzione di indirizzo</p> <p>1. La funzione di indirizzo è intesa come definizione delle strategie e assegnazione degli obiettivi e delle finalità di breve e medio periodo che le "società" devono perseguire nell'esercizio della propria attività.</p> <p>2. Il Comune esercita le funzioni di indirizzo con:</p> <p>a. strumenti del sistema di programmazione e controllo tipici dell'ente locale, ovvero deliberando in materia di:</p> <p>I. assunzione dei servizi, II. costituzione di organismi partecipati, III. concessione di servizi, IV. partecipazione a società di capitali, V. strumenti di programmazione annuale e triennale (R.P.P., Bilancio annuale e triennale, etc.), VI. indirizzi di nomina dei propri rappresentanti nelle "società";</p> <p>b. strumenti tipici del controllo societario, ovvero:</p> <p>I. atto costitutivo, II. statuto societario, III. eventuali patti parasociali e di sindacato, IV. budget, V. relazioni e rapporti, VI. contratto di servizio, VII. carta della qualità dei servizi.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 2</p> <p style="text-align: center;">Funzione di indirizzo</p> <p>1. La funzione di indirizzo consiste nella definizione delle strategie e nell'assegnazione degli obiettivi e delle finalità di breve e medio periodo che le società devono perseguire nell'esercizio della propria attività.</p> <p>2. Il Comune esercita le funzioni di indirizzo mediante:</p> <p>a. strumenti del sistema di programmazione e controllo tipici dell'ente locale, ovvero deliberando in materia di:</p> <p>I. assunzione dei servizi, II. costituzione di organismi partecipati, III. concessione di servizi, IV. partecipazione a società di capitali, V. strumenti di programmazione annuale e pluriennale, VI. indirizzi in materia di nomina dei propri rappresentanti nelle società;</p> <p>b. atti di individuazione degli obiettivi specifici annuali e pluriennali sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, ai sensi dell'articolo 19 del TUSP;</p> <p>c. il piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni dirette e indirette detenute, adottato annualmente ai sensi dell'articolo 20 del TUSP;</p> <p>d. la definizione degli indicatori consistenti in parametri qualitativi e quantitativi che attengono all'attività svolta, ai sensi dell'articolo 147-quater del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 enti locali (di seguito, "TUEL");</p> <p>e. strumenti tipici del controllo societario, ovvero:</p> <p>I. atto costitutivo, II. statuto societario, III. eventuali patti parasociali e di sindacato, IV. budget, V. relazioni e rapporti, VI. contratto di servizio, VII. carta della qualità dei servizi.</p>
---	--

<p style="text-align: center;">Art. 3 Funzione di controllo</p>	<p style="text-align: center;">Art. 3 Funzione di controllo</p>
<p>1. La funzione di controllo è intesa come verifica dell'attuazione degli indirizzi del Comune e delle relative modalità di svolgimento da parte della "società".</p> <p>2. Il Comune esercita le seguenti tipologie di controllo:</p> <p>a. controllo societario che risponde all'obiettivo di verificare periodicamente che la gestione societaria sia effettuata con l'osservanza delle disposizioni di legge e statutarie (modalità di convocazione e delibera del C.d.A., modalità di convocazione delle assemblee, rispetto delle deleghe, etc..) ovvero che tutti gli strumenti del controllo societario previsti dalla normativa civilistica vigente nonché quelli di programmazione e controllo dell'ente siano effettivamente in grado di garantire l'esercizio del controllo analogo e della funzione di "direzione e coordinamento";</p> <p>b. controllo economico-finanziario che risponde all'obiettivo di verificare se la gestione economico-finanziaria si svolge in coerenza con i dati di previsione ovvero se richiede interventi correttivi. Si realizza attraverso un monitoraggio:</p> <p>I. preventivo, orientato all'analisi di budget e in generale dei documenti di pianificazione e programmazione;</p> <p>II. concomitante, attraverso rapporti periodici economico/finanziari sullo stato di attuazione del budget;</p> <p>III. successivo, attraverso l'analisi dei bilanci di esercizio;</p> <p>c. controllo di efficacia che risponde all'obiettivo di garantire che la "società" offra un servizio capace di corrispondere effettivamente ai bisogni ed alle aspettative della collettività, sotto il profilo quantitativo e qualitativo. Tale controllo può essere:</p> <p>I. preventivo, esercitato in sede di definizione del contratto di servizio e della carta dei servizi e di analisi dei piani industriali;</p> <p>II. concomitante, basato su rapporti periodici sullo stato di attuazione degli obiettivi previsti nei contratti di servizio e nei piani industriali, nonché sulla misurazione infra-annuale degli elementi di cui al successivo punto III;</p> <p>III. successivo, inerente la valutazione del rispetto degli standard quali-quantitativi, dell'analisi del grado di soddisfazione dell'utenza, della misurazione dell'outcome;</p> <p>d. controllo della gestione che risponde all'obiettivo di verificare l'adozione e il rispetto da parte delle "società" di atti organizzativi-regolamentari interni in materia di assunzioni, esecuzione di lavori, anche in economia, appalti e forniture, affidamento di incarichi;</p> <p>e. controllo del "valore" che risponde all'obiettivo di quantificare e monitorare periodicamente e in corrispondenza di operazioni straordinarie la dimensione finanziaria della partecipazione.</p> <p>3. L'attività di controllo disciplinata dal presente Regolamento si aggiunge agli ordinari poteri ispettivi, attribuiti al socio dagli artt. 2422 e seguenti del codice civile.</p>	<p>1. La funzione di controllo consiste nella verifica dell'attuazione degli indirizzi assegnati dal Comune e delle relative modalità di svolgimento da parte della società.</p> <p>2. Il Comune esercita le seguenti tipologie di controllo:</p> <p>a. controllo societario, che risponde all'obiettivo di verificare periodicamente che la gestione societaria sia effettuata con l'osservanza delle disposizioni di legge e statutarie, ovvero che tutti gli strumenti del controllo societario previsti sia dalla normativa civilistica che dal TUSP, nonché gli strumenti di programmazione e controllo dell'ente, siano effettivamente in grado di garantire l'esercizio del controllo e della funzione di "direzione e coordinamento";</p> <p>b. controllo economico-finanziario e patrimoniale, che risponde all'obiettivo di verificare se la gestione economico-finanziaria e patrimoniale si svolge in coerenza con i dati di previsione ovvero se richiede interventi correttivi. Si realizza attraverso un monitoraggio:</p> <p>I. preventivo, orientato all'analisi dei piani economico-finanziari pluriennali, dei budget e, in generale, dei documenti di pianificazione e programmazione adottati dalle società;</p> <p>II. concomitante, attraverso rapporti periodici economico-finanziari sullo stato di attuazione degli strumenti di programmazione di cui al punto precedente;</p> <p>III. successivo, attraverso l'analisi dei bilanci di esercizio e, qualora adottati, dei bilanci consolidati;</p> <p>c. controllo di efficacia, che risponde all'obiettivo di garantire che la società offra un servizio capace di corrispondere effettivamente ai bisogni ed alle aspettative della collettività, sotto il profilo quantitativo e qualitativo. Tale controllo può essere:</p> <p>I. preventivo, esercitato in sede di definizione del contratto di servizio e della carta dei servizi e di analisi dei piani industriali;</p> <p>II. concomitante, basato su rapporti periodici sullo stato di attuazione degli obiettivi previsti nei contratti di servizio e nei piani industriali, nonché sulla misurazione infra-annuale degli elementi di cui al successivo punto III;</p> <p>III. successivo, inerente alla valutazione del rispetto degli standard quali-quantitativi, dell'analisi del grado di soddisfazione dell'utenza, della misurazione dell'outcome;</p> <p>d. controllo della gestione, che risponde all'obiettivo di verificare l'adozione e il rispetto da parte delle società di atti organizzativi-regolamentari interni in materia di assunzioni, esecuzione di lavori, anche in economia, appalti e forniture, affidamento di incarichi;</p> <p>e. controllo del "valore" che risponde all'obiettivo di quantificare e monitorare periodicamente e in corrispondenza di operazioni straordinarie la dimensione finanziaria della partecipazione.</p> <p>3. L'attività di controllo disciplinata dal presente regolamento si aggiunge agli ordinari poteri ispettivi, attribuiti al socio dagli articoli 2422 e seguenti del codice civile.</p>

<p style="text-align: center;">Art. 4</p> <p style="text-align: center;">Controllo societario – contenuti e strumenti</p>	<p style="text-align: center;">Art. 4</p> <p style="text-align: center;">Controllo societario – contenuti e strumenti</p>
<p>1. Per consentire un adeguato controllo societario le “società” devono recepire, nel rispetto delle norme del C.C. in materia di organi societari e di loro funzionamento, le seguenti disposizioni e obblighi:</p> <p>a. rispettare il presente regolamento, dando, in caso di inadempienza, tempestiva comunicazione al Comune delle cause che l’hanno determinata e operando per rimuoverla;</p> <p>b. partecipare su richiesta dell'Ente alle sedute di Consiglio Comunale o di Commissione Consiliare del Comune;</p> <p>c. relazionare al Comune con la massima tempestività in merito a notizie e fatti, non solo di natura finanziaria o contabile, rilevanti per le potenziali ripercussioni di carattere economico-patrimoniale sulla “società” e/o sul Comune;</p> <p>d. prevedere la competenza esclusiva dell'Assemblea dei Soci (salvo quanto previsto nel caso in cui sia istituito un “Comitato di indirizzo strategico e di controllo”, ai sensi dell’art.12) in merito alla delibera su argomenti riconducibili al controllo analogo e costituiti a titolo esemplificativo, ma non esaustivo da:</p> <p>I. aggiornamenti, revisioni degli Statuti societari, modifiche, operazioni straordinarie;</p> <p>II. criteri generali per la formulazione delle tariffe e/o corrispettivi per i servizi espletati (fatti salvi i vincoli scaturenti dalla legge o dai provvedimenti emanati dalle autorità amministrative);</p> <p>III. modifiche significative nello svolgimento del servizio oggetto di affidamento;</p> <p>IV. definizione degli schemi tipo di contratto di servizio, nonché verifica ed eventuale revisione periodica dei contenuti;</p> <p>V. definizione degli schemi tipo di carta dei servizi, nonché verifica ed eventuale revisione periodica dei contenuti;</p> <p>VI. assunzione di prestiti/mutui eccedenti determinati importi, parametri prestabiliti o a quelli preventivamente autorizzati in sede di budget;</p> <p>VII. acquisto, alienazione, permuta e locazione di beni aziendali eccedenti determinati importi, parametri prestabiliti o a quelli preventivamente autorizzati in sede di budget;</p> <p>VIII. assunzione, dismissione e variazione di quote di partecipazioni societarie,</p> <p>IX. piani annuali/pluriennali di assunzioni di personale;</p> <p>X. piani annuali/pluriennali di consulenze o collaborazioni esterne;</p> <p>XI. prestazione di fidejussioni, avalli ed altre garanzie reali e/o personali eccedenti determinati importi, parametri prestabiliti o a quelli preventivamente autorizzati in sede di budget;</p> <p>XII. su ogni altro argomento, che la maggioranza degli amministratori del C.d.A., ritenga opportuno sottoporre a specifica approvazione da parte dell'Assemblea;</p> <p>e. comunicare al Comune data, luogo e ordine del giorno relativi alla convocazione di ogni Consiglio di Amministrazione;</p> <p>f. provvedere, in sede di convocazione di Assemblea, in particolare nei casi sub-d, all’invio preventivo, oltre che della convocazione, di tutte le informazioni, osservazioni e pareri inerenti all’ordine del giorno e necessari per darne al Comune completa cognizione di causa;</p> <p>g. adottare un sistema di controllo interno (controllo di gestione e/o audit interno), che consenta il monitoraggio costante dei rischi aziendali e la produzione di un flusso di informazioni utili alla comprensione dei fatti gestionali.</p>	<p>1. Per consentire un adeguato controllo societario le società devono:</p> <p>a. rispettare il presente regolamento;</p> <p>b. partecipare, tramite propri rappresentanti, su richiesta del Comune alle sedute di Consiglio Comunale o di Commissione Consiliare;</p> <p>c. relazionare al Comune con la massima tempestività in merito a eventuali notizie e fatti, non solo di natura finanziaria o contabile, rilevanti per le potenziali ripercussioni di carattere economico-patrimoniale sulla società e/o sul Comune;</p> <p>d. prevedere la competenza esclusiva dell'Assemblea dei Soci in merito alla delibera su argomenti riconducibili al controllo analogo e costituiti a titolo esemplificativo, ma non esaustivo da:</p> <p>I. aggiornamenti, revisioni degli Statuti societari, modifiche, operazioni straordinarie;</p> <p>II. criteri generali per la formulazione delle tariffe e/o corrispettivi per i servizi espletati (fatti salvi i vincoli scaturenti dalla legge o dai provvedimenti emanati dalle autorità amministrative);</p> <p>III. modifiche significative nello svolgimento del servizio oggetto di affidamento;</p> <p>IV. definizione degli schemi tipo di contratto di servizio, nonché verifica ed eventuale revisione periodica dei contenuti;</p> <p>V. definizione degli schemi tipo di carta dei servizi, nonché verifica ed eventuale revisione periodica dei contenuti;</p> <p>VI. assunzione di prestiti/mutui eccedenti determinati importi, parametri prestabiliti o a quelli preventivamente autorizzati in sede di budget;</p> <p>VII. acquisto, alienazione, permuta e locazione di beni aziendali eccedenti determinati importi, parametri prestabiliti o a quelli preventivamente autorizzati in sede di budget;</p> <p>VIII. assunzione, dismissione e variazione di quote di partecipazioni societarie,</p> <p>IX. piani annuali/pluriennali di assunzioni di personale;</p> <p>X. piani annuali/pluriennali di consulenze o collaborazioni esterne;</p> <p>XI. prestazione di fidejussioni, avalli ed altre garanzie reali e/o personali eccedenti determinati importi, parametri prestabiliti o a quelli preventivamente autorizzati in sede di budget;</p> <p>XII. su ogni altro argomento, che l’Amministratore Unico o la maggioranza degli amministratori del Consiglio di Amministrazione, ritenga opportuno sottoporre a specifica approvazione da parte dell'Assemblea;</p> <p>e. comunicare al Comune data, luogo e ordine del giorno relativi alla convocazione di ogni riunione dell’organo amministrativo.</p>

	<p>1bis. Il Comune esercita il controllo societario, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none">a. la verifica della regolarità delle convocazioni dell'assemblea dei soci e l'analisi degli atti e documenti allegati;b. la verifica della compatibilità degli statuti societari con le specifiche norme di legge applicabili, in particolare:<ul style="list-style-type: none">i. il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 4 del TUSP per quanto attiene all'attività svolta dalla società;ii. il rispetto delle disposizioni del TUSP relative agli organi di governo societari e delle norme che stabiliscono particolari requisiti in base al tipo di società (partecipata, controllata o in house providing);c. l'analisi dei patti parasociali vigenti, al fine di verificarne l'adeguatezza rispetto al modello di controllo, solitario o congiunto, attribuito ad ogni singola società.
--	---

<p style="text-align: center;">Art. 5</p> <p style="text-align: center;">Controllo economico-finanziario – contenuti e strumenti</p>	<p style="text-align: center;">Art. 5</p> <p style="text-align: center;">Controllo economico-finanziario e patrimoniale – contenuti e strumenti</p>
<p>1. Per consentire un adeguato controllo economico-finanziario “preventivo” le “società” devono recepire le seguenti disposizioni e obblighi:</p> <p>a. predisporre annualmente un Budget. Il Budget è composto da:</p> <p>I. un programma annuale contenente le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando in rapporto alle scelte e agli obiettivi suddetti:</p> <p>i. le linee di sviluppo delle diverse attività in relazione alle finalità sociali da perseguire,</p> <p>ii. il programma degli investimenti da attuarsi in conformità al programma pluriennale con l'indicazione della spesa prevista nell'esercizio e delle modalità della sua copertura,</p> <p>iii. la previsione del risultato economico secondo una rappresentazione di bilancio a sezioni contrapposte con la specifica dei sottoconti,</p> <p>iv. una relazione dell'organo amministrativo di commento alla suddetta documentazione prodotta nonché su fatti o circostanze, anche di rilevanza non strettamente contabile, che si ritenga opportuno evidenziare;</p> <p>II. un piano pluriennale di durata triennale articolato per singoli programmi e, ove possibile, per progetti mettendo in evidenza:</p> <p>i. gli investimenti previsti e le relative modalità di finanziamento,</p> <p>ii. le previsioni dei costi e ricavi inerenti almeno l'attività tipica di gestione;</p> <p>b. sottoporre il budget all'approvazione dell'assemblea dei soci in tempi coerenti con la programmazione finanziaria del Comune entro il 15 novembre; tale data può essere posticipata previa adeguata motivazione in merito da parte del CdA.</p> <p>2. Per consentire un adeguato controllo economico-finanziario “concomitante” le “società” devono recepire le seguenti disposizioni e obblighi:</p> <p>a. redazione di bilanci di verifica periodici, con previsioni assestate, riportanti i valori economici, finanziari e patrimoniali</p>	<p>1. Per consentire un adeguato controllo a carattere economico-finanziario e patrimoniale preventivo, le società devono:</p> <p>a. predisporre un piano economico-finanziario almeno triennale, aggiornato annualmente, articolato per singoli programmi e, ove possibile, per progetti mettendo in evidenza:</p> <p>i. le assunzioni alla base delle previsioni e le linee di sviluppo delle diverse attività in relazione ai singoli programmi e progetti sociali da perseguire;</p> <p>ii. gli investimenti previsti e le relative modalità di finanziamento,</p> <p>iii. le previsioni dei costi e ricavi inerenti almeno all'attività caratteristica della gestione;</p> <p>iv. il piano di fabbisogno delle risorse umane;</p> <p>b. predisporre un budget annuale contenente le scelte e gli obiettivi che la società intende perseguire indicando:</p> <p>i. le assunzioni alla base delle previsioni e le linee di sviluppo delle diverse attività in relazione alle finalità sociali da perseguire,</p> <p>ii. il programma degli investimenti da attuarsi in conformità al programma pluriennale con l'indicazione della spesa prevista nell'esercizio e delle modalità della sua copertura,</p> <p>iii. la previsione del risultato economico secondo una rappresentazione di conto economico a risultati intermedi e delle principali voci dell'attivo, del passivo e del patrimonio netto secondo una rappresentazione di stato patrimoniale, ai sensi del codice civile e con la specifica dei sottoconti,</p> <p>iv. il fabbisogno delle risorse umane con indicazione in caso di assunzioni, delle motivazioni a supporto di tali scelte organizzative,</p> <p>v. una relazione dell'organo amministrativo di commento alla suddetta documentazione prodotta nonché su fatti o circostanze, anche di rilevanza non strettamente contabile, che si ritenga opportuno evidenziare;</p> <p>c. sottoporre il budget e il piano economico-finanziario almeno triennale all'approvazione dell'assemblea dei soci in tempi coerenti con la programmazione finanziaria del Comune e in ogni caso entro il 15 novembre dell'anno precedente; tale data può essere posticipata previa adeguata motivazione in merito da parte dell'organo amministrativo.</p> <p>2. Per consentire un adeguato controllo economico-finanziario e patrimoniale concomitante le società devono:</p> <p>a. redigere bilanci di verifica periodici, con previsioni assestate, riportanti i valori economici, finanziari e patrimoniali</p>

<p>corredati da una relazione illustrativa sull'andamento della gestione della "società" che evidenzi eventuali scostamenti significativi rispetto al bilancio di previsione annuale;</p> <p>b. predisposizione di almeno un rapporto infraannuale approvato da CdA e relativo alla gestione del primo semestre da trasmettere al Comune entro il 30 luglio; tale data può essere posticipata previa adeguata motivazione in merito da parte del CdA. In tale documento sono contenute le segnalazioni rilevanti sotto il profilo economico, patrimoniale e finanziario e/o che richiedano interventi da parte del Comune;</p> <p>c. attivazione, qualora la società svolga differenti attività, di un idoneo sistema contabile di separazione dei conti corrispondenti a ciascuna attività di esercizio;</p> <p>d. produzione di rapporti specifici (relativi a specifici rami di attività/singoli servizi forniti dalla "società" etc.) su richiesta del Comune.</p>	<p>da una relazione illustrativa sull'andamento della gestione della società che evidenzi eventuali scostamenti significativi rispetto al bilancio di previsione annuale;</p> <p>b. predisporre almeno un rapporto infra-annuale approvato dall'organo amministrativo e relativo alla gestione del primo semestre da trasmettere al Comune entro il 30 luglio; tale data può essere posticipata previa adeguata motivazione in merito da parte dell'organo amministrativo. In tale documento sono contenute le segnalazioni rilevanti sotto il profilo economico, patrimoniale e finanziario e/o che richiedano interventi da parte del Comune;</p> <p>c. dotarsi, qualora la società svolga differenti attività, di un idoneo sistema contabile di separazione dei conti corrispondenti a ciascuna attività di esercizio;</p> <p>d. su richiesta del Comune produrre rapporti specifici relativi a specifici rami di attività o singoli servizi forniti dalla società;</p> <p>e. nel caso di società controllate, adottare e pubblicare sul proprio sito istituzionale i provvedimenti che garantiscono il perseguimento degli obiettivi annuali e pluriennali del Comune, ai sensi dell'articolo 19 del TUSP e darne tempestiva informazione al Comune;</p> <p>f. nel caso di società partecipate destinatarie delle misure di razionalizzazione contenute nel piano di cui all'articolo 20 del TUSP, relazionare sullo stato della relativa attuazione;</p> <p>g. garantire il rispetto della normativa vigente in materia di compensi degli organi di governo societario;</p> <p>h. nel caso di società a controllo pubblico, predisporre specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, informando l'assemblea nell'ambito della relazione sul governo societario e adottare senza indugio - nel caso di emersione di uno o più indicatori di crisi aziendale e nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, del TUSP - i provvedimenti necessari per prevenire l'aggravamento della crisi, per correggerne gli effetti ed eliminarne le cause ai sensi dell'articolo 14, commi 2, 3 e 4, del TUSP.</p>
<p>3. Per consentire un adeguato controllo economico-finanziario "successivo", le "società" devono recepire l'obbligo per il Consiglio di Amministrazione di redazione di una relazione – costituente apposita sezione della relazione ex art. 2428 c.c. ovvero autonoma relazione, in caso di bilancio in forma abbreviata – sulle operazioni compiute e i provvedimenti adottati, in attuazione di quanto previsto dal budget nonché di sua illustrazione all'assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio.</p>	<p>3. Per consentire un adeguato controllo economico-finanziario e patrimoniale successivo, le società devono:</p> <p>a. redigere la relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 del codice civile, approvata dall'organo amministrativo ovvero autonoma relazione, in caso di bilancio in forma abbreviata: tale relazione ha a oggetto le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto previsto dagli strumenti di programmazione ed è presentata all'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio;</p> <p>b. nel caso di società a controllo pubblico, predisporre la relazione sul governo societario, ai sensi dell'articolo 6 del TUSP;</p> <p>c. nel caso di società partecipate e di enti strumentali inclusi nel gruppo amministrazione pubblica – determinato con apposita deliberazione della Giunta Comunale ai fini della redazione del bilancio consolidato del Comune – dare evidenza dei rapporti creditori e debitori reciproci intercorrenti con il Comune, rendendo tempestivamente le relative attestazioni asseverate ai sensi dell'articolo 11, comma 6, lettera j, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;</p> <p>d. nel caso di società e di enti strumentali inclusi nel perimetro di consolidamento – determinato con apposita deliberazione della Giunta Comunale ai fini della redazione del bilancio consolidato del Comune – predisporre, conservare e</p>

	<p>comunicare tempestivamente al Comune i dati contabili e le informazioni necessarie alla redazione del bilancio consolidato, tenendo conto delle direttive fornite dall'ente capogruppo e sulla base della normativa applicabile.</p> <p>3bis. Nell'esercizio del controllo economico-finanziario e patrimoniale il Comune, a titolo esemplificativo e non esaustivo:</p> <ul style="list-style-type: none">a. organizza un idoneo sistema informativo volto a rilevare i rapporti finanziari tra Comune e società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica;b. analizza i documenti programmatici trasmessi dalle società per verificarne l'adeguatezza rispetto ai propri obiettivi strategici;c. analizza eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e, qualora non siano già stati rilevati dalla società, li segnala alla stessa affinché adotti le azioni correttive idonee al mantenimento dei propri equilibri di bilancio;d. predispone il bilancio consolidato che rendiconta l'andamento degli organismi facenti parte del gruppo Comune di Bergamo. <p>3ter. In ogni caso il Comune può richiedere alle società chiarimenti su questioni attinenti la gestione economico-finanziaria e patrimoniale e report specifici su aspetti particolari quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, piani di investimento e politiche di indebitamento.</p>
--	---

<p style="text-align: center;">Art. 6</p> <p style="text-align: center;">Controllo di efficacia – contenuti e strumenti</p>	<p style="text-align: center;">Art. 6</p> <p style="text-align: center;">Controllo di efficacia – contenuti e strumenti</p>
<p>1. Per consentire un adeguato controllo di efficacia “preventivo” le “società” devono recepire le seguenti disposizioni e obblighi:</p> <p>a. sottoscrivere con l’Ente titolare della funzione pubblica un contratto di servizio, che rappresenta lo strumento fondamentale attraverso il quale vengono disciplinati i rapporti giuridici tra Ente e soggetto gestore che eroga il servizio. Il contratto di servizio deve contenere a titolo esemplificativo e non esaustivo:</p> <p>I. termini temporali del rapporto, II. tempi delle prestazioni, III. risorse, IV. eventuali corrispettivi o trasferimenti dovuti dal Comune al soggetto gestore e relativi tempi e modalità di loro riconoscimento, V. qualità e quantità degli investimenti da realizzare, VI. piano degli ammortamenti, VII. piano delle attività e relativi tempi, VIII. trasferimento di poteri sanzionatori, IX. possibilità o meno di utilizzo di terzi nello svolgimento delle attività, X. obbligo di adozione di un sistema di controllo di gestione e della relativa contabilità, XI. obbligo di certificazione di bilancio o, in alternativa, obbligo di un sistema di controllo affidato a revisore/i, XII. eventuale adozione di un sistema di qualità, XIII. tutte le clausole ritenute più idonee a sanzionare interruzioni o modifiche del servizio non rispettose del contratto;</p> <p>b. dotarsi della carta di servizio per l’utenza strettamente connessa al contenuto del “Contratto di servizio” e contenente a titolo esemplificativo e non esaustivo:</p> <p>I. durata e tempi (eventuali aggiornamenti obbligatori), II. livelli di qualità: standards generici relativi a prestazioni quali-quantitative che il gestore si impegna ad assicurare e standards specifici relativi a soglie minime garantite agli utenti che, se oltrepassate, danno luogo a penali (verso l’ente) e rimborsi (all’utenza), III. comunicazione all’utenza, IV. monitoraggio: verifica periodica degli scostamenti e invio dei rapporti al Comune.</p> <p>2. Per consentire un adeguato controllo di efficacia “concomitante” le “società” devono recepire l’obbligo di predisporre, con cadenza periodica, rapporti sullo stato di attuazione del contratto di servizio mediante la valorizzazione dei parametri contenuti nel contratto di servizio e nella carta dei servizi all’utenza.</p> <p>3. Per consentire un adeguato controllo di efficacia “successivo” le “società” devono recepire le seguenti disposizioni e obblighi:</p> <p>a. trasmettere al Comune i risultati delle stesse analisi concomitanti riferiti all’anno; b. trasmettere al Comune i risultati della "customer satisfaction" - da prevedere nei soli casi di erogazione di servizi ai cittadini -, condotta annualmente dalla “società”.</p>	<p>1. Per consentire un adeguato controllo di efficacia preventivo le società devono:</p> <p>a. sottoscrivere con l’Ente titolare della funzione pubblica un contratto di servizio, che rappresenta lo strumento fondamentale attraverso il quale vengono disciplinati i rapporti giuridici tra Ente e soggetto gestore che eroga il servizio. Il contratto di servizio deve contenere, a titolo esemplificativo e non esaustivo:</p> <p>I. termini temporali del rapporto, II. tempi delle prestazioni, III. risorse, IV. eventuali corrispettivi o trasferimenti dovuti dal Comune al soggetto gestore e relativi tempi e modalità di loro riconoscimento, V. qualità e quantità degli investimenti da realizzare, VI. piano degli ammortamenti, VII. piano delle attività e relativi tempi, VIII. trasferimento di poteri sanzionatori, IX. possibilità o meno di utilizzo di terzi nello svolgimento delle attività, X. obbligo di adozione di un sistema di controllo di gestione e della relativa contabilità, XI. obbligo di certificazione di bilancio o, in alternativa, obbligo di un sistema di controllo affidato a revisore/i, XII. eventuale adozione di un sistema di qualità, XIII. tutte le clausole ritenute più idonee a sanzionare interruzioni o modifiche del servizio non rispettose del contratto;</p> <p>b. dotarsi della carta di servizio per l’utenza strettamente connessa al contenuto del “Contratto di servizio” e contenente, a titolo esemplificativo e non esaustivo:</p> <p>I. durata e tempi (eventuali aggiornamenti obbligatori), II. livelli di qualità: standards generici relativi a prestazioni quali-quantitative che il gestore si impegna ad assicurare e standards specifici relativi a soglie minime garantite agli utenti che, se oltrepassate, danno luogo a penali (verso l’ente) e rimborsi (all’utenza), III. comunicazione all’utenza, IV. monitoraggio: verifica periodica degli scostamenti e invio dei rapporti al Comune.</p> <p>2. Per consentire un adeguato controllo di efficacia concomitante le società devono predisporre rapporti periodici sullo stato di attuazione del contratto di servizio mediante la valorizzazione dei parametri contenuti nel contratto di servizio e nella carta dei servizi all’utenza.</p> <p>3. Per consentire un adeguato controllo di efficacia successivo le società devono:</p> <p>a. trasmettere al Comune i risultati delle stesse analisi concomitanti riferiti all’anno; b. trasmettere al Comune i risultati della "customer satisfaction" – da prevedere nei soli casi di erogazione di servizi ai cittadini –, condotta annualmente dalla società.</p> <p>3bis. Il Comune nell’esercizio del controllo di efficacia, a titolo esemplificativo e non esaustivo,</p>

	<p>a. organizza un idoneo sistema informativo volto a rilevare i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica;</p> <p>b. monitora:</p> <p>i. l' idoneità del contratto di servizio e della carta dei servizi a garantire livelli adeguati di erogazione del servizio al cittadino utente, procedendo eventualmente a un loro adeguamento;</p> <p>ii. la piena attuazione dei contratti di servizio, delle carte dei servizi, nonché le risultanze dei questionari all'utenza, al fine di individuare le opportune azioni correttive,</p> <p>iii. i riflessi sul proprio bilancio derivanti dai rapporti economici della società legati all' esecuzione del servizio.</p> <p>3ter. In ogni caso, il Comune può richiedere alle società chiarimenti e report specifici su questioni particolari.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 7</p> <p style="text-align: center;">Controllo della gestione – contenuti e strumenti</p> <p>1. Si esercita mediante la verifica che le "società" si siano uniformate alle disposizioni di legge e indirizzi in materia di analisi dei costi e dei ricavi e in particolare di assunzioni di personale, esecuzione di lavori in economia, forniture, affidamento di incarichi professionali.</p> <p>2. Tale controllo è in particolare rivolto a:</p> <p>a. garantire il rispetto delle procedure per appalti di lavori, forniture e servizi stabilite dalla vigente normativa;</p> <p>b. garantire, per le assunzioni di personale, il rispetto di procedimenti selettivi/comparativi previsti dalla vigente normativa, nella individuazione dei soggetti da assumere;</p> <p>c. garantire, per l' affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenza a soggetti estranei alla struttura della "società", il rispetto delle procedure previste dalla vigente normativa;</p> <p>d. formare una compiuta disciplina del diritto di accesso agli atti della società partecipata che garantisca trasparenza nei confronti dei cittadini/utenti, degli organi di governo;</p> <p>e. compiere ogni azione possibile perché la "società" implementi progressivamente il sistema di controllo di gestione.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 7</p> <p style="text-align: center;">Controllo della gestione – contenuti e strumenti</p> <p>1. Il controllo della gestione è finalizzato a verificare che le società si siano uniformate alle disposizioni di legge applicabili a seconda della loro qualificazione giuridica e agli indirizzi in materia di analisi dei costi e dei ricavi, gestione del personale, esecuzione di lavori in economia, forniture, affidamento di incarichi professionali.</p> <p>2. Tale controllo è in particolare rivolto a:</p> <p>a. garantire il rispetto delle procedure per appalti di lavori, forniture e servizi stabilite dalla vigente normativa;</p> <p>b. garantire, per le assunzioni di personale, il rispetto di procedimenti selettivi/comparativi previsti dalla vigente normativa, nonché gli obblighi specifici previsti dal TUSP per le società a controllo pubblico;</p> <p>c. garantire, per l' affidamento di incarichi a soggetti esterni alla struttura della società, il rispetto delle procedure previste dalla vigente normativa;</p> <p>d. garantire il rispetto delle disposizioni in materia di ricognizione periodica del personale e di gestione degli eventuali esuberi di personale;</p> <p>e. formare una compiuta disciplina del diritto di accesso agli atti della società partecipata che garantisca trasparenza nei confronti dei cittadini/utenti, degli organi di governo, nel rispetto della tutela dei dati personali;</p> <p>f. compiere ogni azione possibile perché la società implementi progressivamente il sistema di controllo di gestione.</p> <p>2bis. Nell' esercizio del controllo della gestione il Comune, a titolo esemplificativo e non esaustivo:</p> <p>a. elabora e trasmette alle società questionari atti a verificare il rispetto delle procedure e disposizioni previste al comma 2;</p> <p>b. invita la società a porre rimedio ad eventuali irregolarità emerse dall' analisi di cui al punto precedente.</p> <p>2ter. In ogni caso, il Comune può richiedere alle società chiarimenti e report specifici su questioni particolari.</p>

<p style="text-align: center;">Art. 8</p> <p style="text-align: center;">Controllo del “valore” – contenuti e strumenti</p> <p>1. Per consentire un adeguato controllo di valore gli statuti delle “società” devono recepire l’obbligo di rendersi disponibili ed evadere tempestivamente eventuali richieste in merito da parte del Comune.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 8</p> <p style="text-align: center;">Controllo del “valore” – contenuti e strumenti</p> <p>1. Il controllo del valore è finalizzato a preservare da possibili svalutazioni l’entità patrimoniale delle partecipazioni nel rendiconto del Comune.</p> <p>2. Per consentire un adeguato controllo del valore le società hanno il dovere di comunicare tempestivamente al Comune ogni circostanza che possa pregiudicare il valore della partecipazione, nonché ogni misura adottata ai sensi dell’articolo 14 TUSP.</p> <p>1bis. Nell’esercizio del controllo del valore il Comune, a titolo esemplificativo e non esaustivo:</p> <p>a. nel caso di scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati negli strumenti di programmazione, chiede alle società le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari e patrimoniali che si possono ripercuotere sul bilancio dell’ente;</p> <p>b. può richiede alle società chiarimenti e report specifici su questioni particolari.</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 8bis</p> <p style="text-align: center;">Disposizioni particolari: organizzazione e gestione delle società a controllo pubblico</p> <p>1. Compatibilmente con le loro dimensioni e la loro organizzazione interna, le società a controllo pubblico valutano, ai sensi dell’articolo 6, commi 3, 4 e 5, del TUSP, l’opportunità di:</p> <p>a. dotarsi di un sistema di controllo interno (controllo di gestione e/o audit interno), finalizzato a:</p> <p>i. monitorare costantemente il rischio di crisi aziendale, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 14 del TUSP,</p> <p>ii. produrre e mantenere un flusso di informazioni utili e tempestive con il Comune al fine della comprensione dei fatti gestionali e dell’eventuale adozione di atti;</p> <p>b. dotarsi di regolamenti interni, codici di condotta propri o adesione a codici di condotta collettivi, programmi di responsabilità sociale d’impresa.</p> <p>2. Le società a controllo pubblico indicano gli strumenti adottati ai sensi del comma 1 nella relazione sul governo societario.</p> <p>3. Le società a controllo pubblico che svolgono attività economiche protette da diritti speciali ed esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, devono adottare sistemi di contabilità separata per ciascuna attività, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del TUSP.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 9</p> <p style="text-align: center;">La struttura di indirizzo e controllo</p> <p>1. La struttura di indirizzo e controllo si articola su due principali livelli:</p> <p>a. controllo politico-strategico, costituito dal Consiglio Comunale che svolge la funzione di indirizzo e controllo nei confronti delle “società” in relazione alle competenze di cui alla legge, statuto, regolamenti;</p> <p>b. controllo direzionale, costituito:</p> <p>I. dalla struttura comunale che, in base al “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi” è incaricata del controllo delle partecipazioni comunali;</p> <p>II. dalle strutture che, in base al “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi”, sono incaricate per materia del controllo del servizio.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 9</p> <p style="text-align: center;">La struttura di indirizzo e controllo</p> <p>1. La struttura di indirizzo e controllo si articola su due principali livelli:</p> <p>a. controllo politico-strategico, in capo al Consiglio Comunale che svolge la funzione di indirizzo e controllo nei confronti delle società in relazione alle competenze attribuitegli dalla normativa vigente, dallo statuto e dai regolamenti;</p> <p>b. controllo direzionale, che, in base agli strumenti di macro-organizzazione dell’Ente, è in capo:</p> <p>I. alla struttura comunale incaricata del controllo delle partecipazioni comunali;</p> <p>II. alle strutture che sono competenti per materia;</p> <p>III. alla struttura che è competente a gestire le nomine dei rappresentanti dell’Amministrazione negli organi di governo delle società.</p>

Art. 10	Art. 10
<p style="text-align: center;">Livello politico della struttura di indirizzo e controllo</p> <p>1. Il Consiglio Comunale esercita il controllo politico-strategico approvando:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. il bilancio di previsione e l'allegata relazione previsionale e programmatica; b. il rendiconto della gestione comprendente il bilancio del settore comunale allargato; c. ogni altro atto affidato dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti comunali in materia di gestione dei servizi per il tramite di "società". <p>2. La Giunta:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. svolge attività di supporto e propositive nei limiti previsti da norme, statuto e regolamenti; b. delibera in relazione al voto nelle assemblee straordinarie nel rispetto dell'art. 53 dello statuto; c. interviene a supporto del Comitato di indirizzo strategico e di controllo nei casi previsti dal successivo articolo 12, comma 6. 	<p style="text-align: center;">Livello politico della struttura di indirizzo e controllo</p> <p>1. Il Consiglio Comunale esercita il controllo politico-strategico approvando:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. il bilancio di previsione e i correlati strumenti di programmazione; b. gli atti di individuazione degli obiettivi specifici annuali e pluriennali sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, ai sensi dell'articolo 19 del TUSP; c. il piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 20 del TUSP; d. il rendiconto della gestione del Comune e il bilancio consolidato del gruppo Comune di Bergamo; e. ogni altro atto ad esso affidato dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti comunali. <p>2. La Giunta Comunale:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. svolge attività di supporto e attività propositiva sulla materia delle società partecipate nei limiti previsti da norme, statuto e regolamenti; b. delibera in relazione a eventuali funzioni sulla materia attribuitegli dallo Statuto comunale.

Art. 11	Art. 11
<p>Livello direzionale della struttura di indirizzo e controllo</p> <p>1. La struttura organizzativa incaricata del controllo delle partecipazioni comunali provvede a tutte le attività di supporto e in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. esame ed istruttoria per l'approvazione degli Statuti e dei patti parasociali; b. controllo dei documenti di programmazione (Budget) e rendicontazione (bilancio d'esercizio, bilanci sociali, rapporti afferenti il controllo societario, economico finanziario, di valore); c. in generale, tutti gli adempimenti istruttori connessi ai controlli societario, economico finanziario e di valore. <p>2. Le strutture organizzative preposte al controllo di efficacia del servizio provvedono a titolo esemplificativo e non esaustivo a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. predisposizione e modifica dei contratti di servizio; b. analisi di piani industriali; c. predisposizione degli atti amministrativi propedeutici alla sottoscrizione e modifica del contratto di servizio; d. verifica dello svolgimento del servizio in base agli indicatori previsti nel contratto di servizio e dalla carta dei servizi all'utenza; e. in generale, tutti gli adempimenti connessi al controllo di efficacia preventivo, concomitante e successivo. <p>3. Le strutture di cui ai paragrafi 1. e 2. precedenti collaborano per tutti gli adempimenti connessi al controllo della gestione, per le rispettive competenze.</p>	<p>Livello direzionale della struttura di indirizzo e controllo</p> <p>1. La struttura organizzativa incaricata del controllo delle partecipazioni comunali provvede a tutte le attività di supporto e in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. esame ed istruttoria per l'approvazione degli statuti e dei patti parasociali; b. elaborazione e proposta degli atti di individuazione degli obiettivi specifici annuali e pluriennali sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, ai sensi dell'articolo 19 del TUSP; c. elaborazione e proposta dei piani di revisione ordinaria delle partecipazioni, nonché della relazione sull'attuazione di tali piani, ai sensi dell'articolo 20 del TUSP; d. elaborazione e proposta del bilancio consolidato del gruppo Comune di Bergamo; e. analisi dei documenti societari di programmazione (piano economico-finanziario e budget) e di rendicontazione (bilanci intermedi, bilancio d'esercizio e/o consolidato, bilanci sociali, rapporti afferenti il controllo societario, economico-finanziario, di valore); f. in generale, tutti gli adempimenti istruttori connessi ai controlli societario, economico-finanziario e di valore. <p>2. Le strutture organizzative preposte al controllo di efficacia del servizio provvedono a titolo esemplificativo e non esaustivo a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. predisposizione e modifica dei contratti di servizio; b. analisi di piani industriali; c. predisposizione degli atti amministrativi propedeutici alla sottoscrizione e modifica del contratto di servizio; d. verifica dello svolgimento del servizio in base agli indicatori previsti nel contratto di servizio e dalla carta dei servizi all'utenza; e. in generale, tutti gli adempimenti connessi al controllo di efficacia preventivo, concomitante e successivo. <p>2bis. La struttura organizzativa competente a gestire le nomine dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo delle società provvede a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. effettuare il controllo societario con riferimento ai presupposti di validità delle candidature e ai requisiti soggettivi (in particolare, conferibilità, compatibilità, onorabilità, ed equilibrio di genere) richiesti dalla legge per i rappresentanti negli organi di governo della società; b. predisporre le deleghe necessarie alla partecipazione del socio Comune di Bergamo alle assemblee dei soci; c. svolgere ogni altro compito assegnatole dal Regolamento Comunale "Indirizzi per la nomina e designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni". <p>3. Le strutture di cui ai paragrafi precedenti collaborano, ciascuno per quanto di competenza, agli adempimenti connessi all'esercizio del controllo. A tal fine, le strutture organizzative preposte al controllo di efficacia trasmettono, per conoscenza, alla struttura organizzativa incaricata del controllo delle partecipazioni i contratti di servizio nuovi o oggetto di modifica.</p>

Art. 12

Coordinamento con le "società" – Il Comitato di indirizzo strategico e di controllo

1. Ai fini di rafforzare l'esercizio del controllo analogo nella singola "società", il Consiglio

comunale può, con proprio provvedimento, istituire un Comitato di indirizzo strategico e di controllo composto da:

- a. Sindaco o suo consigliere comunale delegato;
- b. assessore delegato alla materia;
- c. assessore delegato alle partecipazioni comunali, se nominato;
- d. assessore al bilancio, nel caso non sia stato nominato l'assessore delegato alle partecipazioni comunali.

2. Alle sedute del Comitato partecipano il direttore generale e i dirigenti competenti al controllo direzionale della "società" con funzioni istruttorie e consultive; se richiesti, esprimono pareri tecnici.

La presidenza spetta al Sindaco o, in sua assenza, all'assessore delegato alla materia.

3. Il Comitato, fermi restando i principi generali che governano il funzionamento delle "società" di capitali in materia di amministrazione e controllo, svolge le seguenti funzioni:

- a. riporta in seno alla "società" gli indirizzi politici e strategici del Comune e li traduce in linee guida generali per la pianificazione e la gestione delle attività societarie;
- b. controlla e sovrintende l'attuazione da parte del C.d.A. di indirizzi, obiettivi, priorità, piani delle "società" formulati nel rispetto degli indirizzi di cui al punto precedente;
- c. esprime parere su Budget, bilancio e argomenti di cui all'art. 4.1.d; tale parere è vincolante per il C.d.A., salvo i casi di competenza dell'Assemblea Straordinaria;
- d. può formulare richieste di informazioni al C.d.A. in ordine a materie oggetto del controllo societario, economico finanziario di efficacia della gestione e di valore, come definiti dal presente regolamento;
- e. può segnalare al C.d.A. eventuali anomalie gestionali rilevate nel corso dell'esercizio del controllo e chiedere che il medesimo riferisca in assemblea sulle stesse.

4. Il Comitato viene di norma convocato dal Presidente almeno tre volte l'anno, in funzione della predisposizione del bilancio di previsione, della verifica degli equilibri, del rendiconto da parte del Comune, sulla base di un calendario preventivamente comunicato dal Comune alle "società".

5. Il Comitato è altresì convocato:

- a. dal Presidente, quando lo ritenga opportuno;
- b. in via straordinaria, su richiesta di uno dei membri o del legale rappresentante della "società".

6. Il Comitato delibera all'unanimità dei suoi componenti politici. Qualora non sia raggiunta l'unanimità o sia stato espresso un parere tecnico negativo, l'argomento è rimesso alla Giunta comunale.

Art.12 – abrogato

<p style="text-align: center;">Art. 13</p> <p style="text-align: center;">Obblighi della società nei confronti del Comitato</p> <p>1. La "società" deve trasmettere la documentazione utile all'istruttoria al Comitato almeno 15 giorni prima della data prevista per l'approvazione degli atti.</p> <p>2. La società, con cadenza periodica, ha l'obbligo di inviare al Comitato una relazione predisposta a cura del C.d.A. sull'andamento economico, patrimoniale e finanziario, nonché sull'andamento gestionale e sulle previsioni a breve e medio termine, nonché segnalazioni di criticità e/o suggerimenti atti a migliorare la qualità, l'efficienza e l'efficacia dei servizi.</p> <p>3. L'organo di amministrazione della "società" ha l'obbligo:</p> <p>a. di comunicare al Comitato, con congruo anticipo, le date di convocazione di ogni Consiglio di amministrazione con la specifica del relativo o.d.g.;</p> <p>b. di trasmettere i verbali dell'organo di amministrazione al Comitato con regolarità e sollecitudine.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 13 - abrogato</p>
<p style="text-align: center;">Art. 14</p> <p style="text-align: center;">Informazione e trasparenza</p> <p>1. Il Comune, nella sua qualità di socio, è titolare di un diritto di informazione riguardante tutti i dati relativi alle "società", nei limiti della legge, dell'autonomia statutaria e della riservatezza dei terzi.</p> <p>2. Le "società" sono tenute a fornire, a richiesta del Comune, tutte le informazioni necessarie all'assolvimento dei compiti di indirizzo e controllo e a garanzia della massima trasparenza sulle attività svolte, nonché per gli adempimenti normativi posti in capo al Comune per il controllo delle "società" Resta fermo il richiamo al Codice civile in materia di pubblicità e in particolare degli adempimenti previsti dall'art. 2497-bis del medesimo.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 14</p> <p style="text-align: center;">Informazione e pubblicità</p> <p>1. Il Comune, nella sua qualità di socio, è titolare di un diritto di informazione riguardante tutti i dati relativi alle società, nei limiti della legge, dell'autonomia statutaria e della riservatezza dei terzi.</p> <p>2. Tutte le società partecipate sono tenute a fornire al Comune:</p> <p>i. gli atti costitutivi, gli statuti, gli strumenti di programmazione e di rendicontazione, gli atti di affidamento e le carte dei servizi,</p> <p>ii. la documentazione, le informazioni, le osservazioni e i pareri inerenti all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria o riguardante il controllo analogo, almeno 15 giorni prima della data di convocazione;</p> <p>iii. tutte le altre informazioni necessarie all'assolvimento dei compiti di indirizzo e controllo e a garanzia della massima trasparenza sulle attività svolte, nonché per gli adempimenti normativi posti in capo al Comune per il controllo delle società, su richiesta del Comune stesso.</p> <p>2bis. Resta quanto disposto dal codice civile in materia di pubblicità, in particolare con riferimento agli adempimenti previsti dall'articolo 2497-bis.</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 14bis</p> <p style="text-align: center;">Altre disposizioni comuni agli organismi partecipati dal Comune</p> <p>1. Tutti gli organismi partecipati inclusi nel gruppo Amministrazione pubblica del Comune definito annualmente dalla Giunta Comunale ai fini della redazione del bilancio consolidato del Comune, devono adottare l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e, qualora ciò non sia possibile, approvare una situazione economico-patrimoniale al 31 dicembre; in ogni caso, la scelta di un diverso esercizio sociale da parte della società non può mai pregiudicare l'uniformità temporale dei dati che il Comune deve raccogliere.</p> <p>2. Anche gli organismi partecipati diversi dalle società (fondazioni, istituzioni, associazioni etc.) osservano la normativa vigente in materia di anticorruzione e trasparenza, nonché in materia di onorabilità, equilibrio di genere, incompatibilità ed inconfiribilità degli incarichi dei propri amministratori e dei sindaci/revisori, ivi compresi gli obblighi di pubblicazione e assicurano la riservatezza e la sicurezza delle informazioni in proprio possesso e l'osservanza della normativa in materia di dati personali.</p>

<p style="text-align: center;">Art. 15 Disposizione transitoria</p> <p>1. L'attuazione del presente Regolamento richiede, tra l'altro, un adeguamento di statuti, contratti di servizio e carte dei servizi all'utenza.</p> <p>2. Nelle more di questo adeguamento, i principi e comportamenti declinati nel presente Regolamento vanno applicati nei confronti delle "società" anche con riferimento agli affidamenti in essere, nei limiti di quanto compatibile con le previsioni contenute nei medesimi.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 15 Disposizione transitoria</p> <p>1. L'attuazione del presente regolamento richiede, laddove ciò si renda necessario, il corrispondente adeguamento di statuti, contratti di servizio e carte dei servizi all'utenza.</p> <p>2. Nelle more di questo eventuale adeguamento, i principi e comportamenti declinati nel presente regolamento vanno applicati nei confronti delle società anche con riferimento agli affidamenti in essere, nei limiti di quanto compatibile con le previsioni contenute nei medesimi.</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 15bis Disposizione finale</p> <p>1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, nei rapporti fra Comune di Bergamo, società e altri organismi partecipati, le norme del codice civile e del TUSP.</p>

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce i criteri e individua gli strumenti attraverso i quali il Comune di Bergamo (di seguito, "Comune") attua le funzioni di indirizzo e controllo sulle società di capitali non quotate da esso controllate.

1bis. Ai fini del presente regolamento sono considerate controllate le società nei cui confronti il Comune esercita i poteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (di seguito, "TUSP").

2. Salvo in ogni caso quanto previsto dall'articolo 14bis, le norme del presente regolamento costituiscono principi di riferimento per le società partecipate ma non controllate dal Comune e per gli organismi partecipati diversi dalle società di capitali (a mero titolo esemplificativo, fondazioni, istituzioni e associazioni), compatibilmente con gli indirizzi espressi dalla restante compagine proprietaria.

3. Il Comune esercita le funzioni di indirizzo e di controllo e le società adeguano i propri statuti, regolamenti e procedure, nonché le loro attività alle disposizioni del TUSP e del presente regolamento.

Art. 2 - Funzione di indirizzo

1. La funzione di indirizzo consiste nella definizione delle strategie e nell'assegnazione degli obiettivi e delle finalità di breve e medio periodo che le società devono perseguire nell'esercizio della propria attività.

2. Il Comune esercita le funzioni di indirizzo mediante:

a. strumenti del sistema di programmazione e controllo tipici dell'ente locale, ovvero deliberando in materia di:

I. assunzione dei servizi,

II. costituzione di organismi partecipati,

III. concessione di servizi,

IV. partecipazione a società di capitali,

V. strumenti di programmazione annuale e pluriennale,

VI. indirizzi in materia di nomina dei propri rappresentanti nelle società;

b. atti di individuazione degli obiettivi specifici annuali e pluriennali sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, ai sensi dell'articolo 19 del TUSP;

c. il piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni dirette e indirette detenute, adottato annualmente ai sensi dell'articolo 20 del TUSP;

d. la definizione degli indicatori consistenti in parametri qualitativi e quantitativi che attengono all'attività svolta, ai sensi dell'articolo 147-quater del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 enti locali (di seguito, "TUEL");

e. strumenti tipici del controllo societario, ovvero:

I. atto costitutivo,

II. statuto societario,

III. eventuali patti parasociali e di sindacato,

IV. budget,

V. relazioni e rapporti,

VI. contratto di servizio,

VII. carta della qualità dei servizi.

Art. 3 - Funzione di controllo

1. La funzione di controllo consiste nella verifica dell'attuazione degli indirizzi assegnati dal Comune e delle relative modalità di svolgimento da parte della società.

2. Il Comune esercita le seguenti tipologie di controllo:

a. controllo societario, che risponde all'obiettivo di verificare periodicamente che la gestione societaria sia effettuata con l'osservanza delle disposizioni di legge e statutarie, ovvero che tutti gli strumenti del controllo societario previsti sia dalla normativa civilistica che dal TUSP, nonché gli strumenti di programmazione e controllo dell'ente, siano effettivamente in grado di garantire l'esercizio del controllo e della funzione di "direzione e coordinamento";

b. controllo economico-finanziario e patrimoniale, che risponde all'obiettivo di verificare se la gestione economico-finanziaria e patrimoniale si svolge in coerenza con i dati di previsione ovvero se richiede interventi correttivi. Si realizza attraverso un monitoraggio:

I. preventivo, orientato all'analisi dei piani economico-finanziari pluriennali, dei budget e, in generale, dei documenti di pianificazione e programmazione adottati dalle società;

II. concomitante, attraverso rapporti periodici economico-finanziari sullo stato di attuazione degli strumenti di programmazione di cui al punto precedente;

III. successivo, attraverso l'analisi dei bilanci di esercizio e, qualora adottati, dei bilanci consolidati;

c. controllo di efficacia, che risponde all'obiettivo di garantire che la società offra un servizio capace di corrispondere effettivamente ai bisogni ed alle aspettative della collettività, sotto il profilo quantitativo e qualitativo. Tale controllo può essere:

I. preventivo, esercitato in sede di definizione del contratto di servizio e della carta dei servizi e di analisi dei piani industriali;

II. concomitante, basato su rapporti periodici sullo stato di attuazione degli obiettivi previsti nei contratti di servizio e nei piani industriali, nonché sulla misurazione infra-annuale degli elementi di cui al successivo punto III;

III. successivo, inerente alla valutazione del rispetto degli standard quali-quantitativi, dell'analisi del grado di soddisfazione dell'utenza, della misurazione dell'outcome;

d. controllo della gestione, che risponde all'obiettivo di verificare l'adozione e il rispetto da parte delle società di atti organizzativi-regolamentari interni in materia di assunzioni, esecuzione di lavori, anche in economia, appalti e forniture, affidamento di incarichi;

e. controllo del "valore" che risponde all'obiettivo di quantificare e monitorare periodicamente e in corrispondenza di operazioni straordinarie la dimensione finanziaria della partecipazione.

3. L'attività di controllo disciplinata dal presente regolamento si aggiunge agli ordinari poteri ispettivi, attribuiti al socio dagli articoli 2422 e seguenti del codice civile.

Art. 4 - Controllo societario – contenuti e strumenti

1. Per consentire un adeguato controllo societario le società devono:

a. rispettare il presente regolamento;

b. partecipare, tramite propri rappresentanti, su richiesta del Comune alle sedute di Consiglio Comunale o di Commissione Consiliare;

c. relazionare al Comune con la massima tempestività in merito a eventuali notizie e fatti, non solo di natura finanziaria o contabile, rilevanti per le potenziali ripercussioni di carattere economico-patrimoniale sulla società e/o sul Comune;

d. prevedere la competenza esclusiva dell'Assemblea dei Soci in merito alla delibera su argomenti riconducibili al controllo analogo e costituiti a titolo esemplificativo, ma non esaustivo da:

I. aggiornamenti, revisioni degli Statuti societari, modifiche, operazioni straordinarie;

II. criteri generali per la formulazione delle tariffe e/o corrispettivi per i servizi espletati (fatti salvi i vincoli scaturenti dalla legge o dai provvedimenti emanati dalle autorità amministrative);

- III. modifiche significative nello svolgimento del servizio oggetto di affidamento;
 - IV. definizione degli schemi tipo di contratto di servizio, nonché verifica ed eventuale revisione periodica dei contenuti;
 - V. definizione degli schemi tipo di carta dei servizi, nonché verifica ed eventuale revisione periodica dei contenuti;
 - VI. assunzione di prestiti/mutui eccedenti determinati importi, parametri prestabiliti o a quelli preventivamente autorizzati in sede di budget;
 - VII. acquisto, alienazione, permuta e locazione di beni aziendali eccedenti determinati importi, parametri prestabiliti o a quelli preventivamente autorizzati in sede di budget;
 - VIII. assunzione, dismissione e variazione di quote di partecipazioni societarie,
 - IX. piani annuali/pluriennali di assunzioni di personale;
 - X. piani annuali/pluriennali di consulenze o collaborazioni esterne;
 - XI. prestazione di fidejussioni, avalli ed altre garanzie reali e/o personali eccedenti determinati importi, parametri prestabiliti o a quelli preventivamente autorizzati in sede di budget;
 - XII. su ogni altro argomento, che l'Amministratore Unico o la maggioranza degli amministratori del Consiglio di Amministrazione, ritenga opportuno sottoporre a specifica approvazione da parte dell'Assemblea;
- e. comunicare al Comune data, luogo e ordine del giorno relativi alla convocazione di ogni riunione dell'organo amministrativo

1bis. Il Comune esercita il controllo societario, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attraverso:

- a. la verifica della regolarità delle convocazioni dell'assemblea dei soci e l'analisi degli atti e documenti allegati;
- b. la verifica della compatibilità degli statuti societari con le specifiche norme di legge applicabili, in particolare:
 - i. il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 4 del TUSP per quanto attiene all'attività svolta dalla società;
 - ii. il rispetto delle disposizioni del TUSP relative agli organi di governo societari e delle norme che stabiliscono particolari requisiti in base al tipo di società (partecipata, controllata o in house providing);
- c. l'analisi dei patti parasociali vigenti, al fine di verificarne l'adeguatezza rispetto al modello di controllo, solitario o congiunto, attribuito ad ogni singola società.

Art. 5 - Controllo economico-finanziario e patrimoniale – contenuti e strumenti

1. Per consentire un adeguato controllo a carattere economico-finanziario e patrimoniale preventivo, le società devono:
- a. predisporre un piano economico-finanziario almeno triennale, aggiornato annualmente, articolato per singoli programmi e, ove possibile, per progetti mettendo in evidenza:
 - i. le assunzioni alla base delle previsioni e le linee di sviluppo delle diverse attività in relazione ai singoli programmi e progetti sociali da perseguire;
 - ii. gli investimenti previsti e le relative modalità di finanziamento,
 - iii. le previsioni dei costi e ricavi inerenti almeno all'attività caratteristica della gestione;
 - iv. il piano di fabbisogno delle risorse umane;
 - b. predisporre un budget annuale contenente le scelte e gli obiettivi che la società intende perseguire indicando:
 - i. le assunzioni alla base delle previsioni e le linee di sviluppo delle diverse attività in relazione alle finalità sociali da perseguire,
 - ii. il programma degli investimenti da attuarsi in conformità al programma pluriennale con l'indicazione della spesa prevista nell'esercizio e delle modalità della sua copertura,
 - iii. la previsione del risultato economico secondo una rappresentazione di conto economico a risultati intermedi e delle principali voci dell'attivo, del passivo e del patrimonio netto secondo una rappresentazione di stato patrimoniale, ai sensi del codice civile e con la specifica dei sottoconti,
 - iv. il fabbisogno delle risorse umane con indicazione in caso di assunzioni, delle motivazioni a supporto di tali scelte organizzative,

v. una relazione dell'organo amministrativo di commento alla suddetta documentazione prodotta nonché su fatti o circostanze, anche di rilevanza non strettamente contabile, che si ritenga opportuno evidenziare;

c. sottoporre il budget e il piano economico-finanziario almeno triennale all'approvazione dell'assemblea dei soci in tempi coerenti con la programmazione finanziaria del Comune e in ogni caso entro il 15 novembre dell'anno precedente; tale data può essere posticipata previa adeguata motivazione in merito da parte dell'organo amministrativo.

2. Per consentire un adeguato controllo economico-finanziario e patrimoniale concomitante le società devono:

- a. redigere bilanci di verifica periodici, con previsioni assestate, riportanti i valori economici, finanziari e patrimoniali corredati da una relazione illustrativa sull'andamento della gestione della società che evidenzii eventuali scostamenti significativi rispetto al bilancio di previsione annuale;
- b. predisporre almeno un rapporto infra-annuale approvato dall'organo amministrativo e relativo alla gestione del primo semestre da trasmettere al Comune entro il 30 luglio; tale data può essere posticipata previa adeguata motivazione in merito da parte dell'organo amministrativo. In tale documento sono contenute le segnalazioni rilevanti sotto il profilo economico, patrimoniale e finanziario e/o che richiedano interventi da parte del Comune;
- c. dotarsi, qualora la società svolga differenti attività, di un idoneo sistema contabile di separazione dei conti corrispondenti a ciascuna attività di esercizio;
- d. su richiesta del Comune produrre rapporti specifici relativi a specifici rami di attività o singoli servizi forniti dalla società;
- e. nel caso di società controllate, adottare e pubblicare sul proprio sito istituzionale i provvedimenti che garantiscono il perseguimento degli obiettivi annuali e pluriennali del Comune, ai sensi dell'articolo 19 del TUSP e darne tempestiva informazione al Comune;
- f. nel caso di società partecipate destinatarie delle misure di razionalizzazione contenute nel piano di cui all'articolo 20 del TUSP, relazionare sullo stato della relativa attuazione;
- g. garantire il rispetto della normativa vigente in materia di compensi degli organi di governo societario;
- h. nel caso di società a controllo pubblico, predisporre specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, informando l'assemblea nell'ambito della relazione sul governo societario e adottare senza indugio - nel caso di emersione di uno o più indicatori di crisi aziendale e nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, del TUSP - i provvedimenti necessari per prevenire l'aggravamento della crisi, per correggerne gli effetti ed eliminarne le cause ai sensi dell'articolo 14, commi 2, 3 e 4, del TUSP.

3. Per consentire un adeguato controllo economico-finanziario e patrimoniale successivo, le società devono:

- a. redigere la relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 del codice civile, approvata dall'organo amministrativo ovvero autonoma relazione, in caso di bilancio in forma abbreviata: tale relazione ha a oggetto le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto previsto dagli strumenti di programmazione ed è presentata all'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio;
- b. nel caso di società a controllo pubblico, predisporre la relazione sul governo societario, ai sensi dell'articolo 6 del TUSP;
- c. nel caso di società partecipate e di enti strumentali inclusi nel gruppo amministrazione pubblica – determinato con apposita deliberazione della Giunta Comunale ai fini della redazione del bilancio consolidato del Comune – dare evidenza dei rapporti creditori e debitori reciproci intercorrenti con il Comune, rendendo tempestivamente le relative attestazioni asseverate ai sensi dell'articolo 11, comma 6, lettera j, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- d. nel caso di società e di enti strumentali inclusi nel perimetro di consolidamento – determinato con apposita deliberazione della Giunta Comunale ai fini della redazione del bilancio consolidato del Comune – predisporre, conservare e comunicare tempestivamente al Comune i dati contabili e le informazioni necessarie alla redazione del bilancio consolidato, tenendo conto delle direttive fornite dall'ente capogruppo e sulla base della normativa applicabile.

3bis. Nell'esercizio del controllo economico-finanziario e patrimoniale il Comune, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a. organizza un idoneo sistema informativo volto a rilevare i rapporti finanziari tra Comune e società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica;
- b. analizza i documenti programmatici trasmessi dalle società per verificarne l'adeguatezza rispetto ai propri obiettivi strategici;
- c. analizza eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e, qualora non siano già stati rilevati dalla società, li segnala alla stessa affinché adotti le azioni correttive idonee al mantenimento dei propri equilibri di bilancio;
- d. predispone il bilancio consolidato che rendiconta l'andamento degli organismi facenti parte del gruppo Comune di Bergamo.

3ter. In ogni caso il Comune può richiedere alle società chiarimenti su questioni attinenti la gestione economico-finanziaria e patrimoniale e report specifici su aspetti particolari quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, piani di investimento e politiche di indebitamento.

Art. 6 - Controllo di efficacia – contenuti e strumenti

1. Per consentire un adeguato controllo di efficacia preventivo le società devono:

- a. sottoscrivere con l'Ente titolare della funzione pubblica un contratto di servizio, che rappresenta lo strumento fondamentale attraverso il quale vengono disciplinati i rapporti giuridici tra Ente e soggetto gestore che eroga il servizio. Il contratto di servizio deve contenere, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - I. termini temporali del rapporto,
 - II. tempi delle prestazioni,
 - III. risorse,
 - IV. eventuali corrispettivi o trasferimenti dovuti dal Comune al soggetto gestore e relativi tempi e modalità di loro riconoscimento,
 - V. qualità e quantità degli investimenti da realizzare,
 - VI. piano degli ammortamenti,
 - VII. piano delle attività e relativi tempi,
 - VIII. trasferimento di poteri sanzionatori,
 - IX. possibilità o meno di utilizzo di terzi nello svolgimento delle attività,
 - X. obbligo di adozione di un sistema di controllo di gestione e della relativa contabilità,
 - XI. obbligo di certificazione di bilancio o, in alternativa, obbligo di un sistema di controllo affidato a revisore/i,
 - XII. eventuale adozione di un sistema di qualità,
 - XIII. tutte le clausole ritenute più idonee a sanzionare interruzioni o modifiche del servizio non rispettose del contratto;
- b. dotarsi della carta di servizio per l'utenza strettamente connessa al contenuto del "Contratto di servizio" e contenente, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - I. durata e tempi (eventuali aggiornamenti obbligatori),
 - II. livelli di qualità: standards generici relativi a prestazioni quali-quantitative che il gestore si impegna ad assicurare e standards specifici relativi a soglie minime garantite agli utenti che, se oltrepassate, danno luogo a penali (verso l'ente) e rimborsi (all'utenza),
 - III. comunicazione all'utenza,
 - IV. monitoraggio: verifica periodica degli scostamenti e invio dei rapporti al Comune.

2. Per consentire un adeguato controllo di efficacia concomitante le società devono predisporre rapporti periodici sullo stato di attuazione del contratto di servizio mediante la valorizzazione dei parametri contenuti nel contratto di servizio e nella carta dei servizi all'utenza.

3. Per consentire un adeguato controllo di efficacia successivo le società devono:
- a. trasmettere al Comune i risultati delle stesse analisi concomitanti riferiti all'anno;
 - b. trasmettere al Comune i risultati della "customer satisfaction" – da prevedere nei soli casi di erogazione di servizi ai cittadini –, condotta annualmente dalla società.

- 3bis. Il Comune nell'esercizio del controllo di efficacia, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
- a. organizza un idoneo sistema informativo volto a rilevare i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica;
 - b. monitora:
 - i. l'idoneità del contratto di servizio e della carta dei servizi a garantire livelli adeguati di erogazione del servizio al cittadino utente, procedendo eventualmente a un loro adeguamento,
 - ii. la piena attuazione dei contratti di servizio, delle carte dei servizi, nonché le risultanze dei questionari all'utenza, al fine di individuare le opportune azioni correttive,
 - iii. i riflessi sul proprio bilancio derivanti dai rapporti economici della società legati all'esecuzione del servizio.

3ter. In ogni caso, il Comune può richiedere alle società chiarimenti e report specifici su questioni particolari.

Art. 7 - Controllo della gestione – contenuti e strumenti

1. Il controllo della gestione è finalizzato a verificare che le società si siano uniformate alle disposizioni di legge applicabili a seconda della loro qualificazione giuridica e agli indirizzi in materia di analisi dei costi e dei ricavi, gestione del personale, esecuzione di lavori in economia, forniture, affidamento di incarichi professionali.

2. Tale controllo è in particolare rivolto a:

- a. garantire il rispetto delle procedure per appalti di lavori, forniture e servizi stabilite dalla vigente normativa;
- b. garantire, per le assunzioni di personale, il rispetto di procedimenti selettivi/comparativi previsti dalla vigente normativa, nonché gli obblighi specifici previsti dal TUSP per le società a controllo pubblico;
- c. garantire, per l'affidamento di incarichi a soggetti esterni alla struttura della società, il rispetto delle procedure previste dalla vigente normativa;
- d. garantire il rispetto delle disposizioni in materia di ricognizione periodica del personale e di gestione degli eventuali esuberi di personale;
- e. formare una compiuta disciplina del diritto di accesso agli atti della società partecipata che garantisca trasparenza nei confronti dei cittadini/utenti, degli organi di governo, nel rispetto della tutela dei dati personali;
- f. compiere ogni azione possibile perché la società implementi progressivamente il sistema di controllo di gestione.

2bis. Nell'esercizio del controllo della gestione il Comune, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a. elabora e trasmette alle società questionari atti a verificare il rispetto delle procedure e disposizioni previste al comma 2;
- b. invita la società a porre rimedio ad eventuali irregolarità emerse dall'analisi di cui al punto precedente.

2ter. In ogni caso, il Comune può richiedere alle società chiarimenti e report specifici su questioni particolari.

Art. 8 - Controllo del "valore" – contenuti e strumenti

1. Il controllo del valore è finalizzato a preservare da possibili svalutazioni l'entità patrimoniale delle partecipazioni nel rendiconto del Comune.

2. Per consentire un adeguato controllo del valore le società hanno il dovere di comunicare tempestivamente al Comune ogni circostanza che possa pregiudicare il valore della partecipazione, nonché ogni misura adottata ai sensi dell'articolo 14 TUSP.

1bis. Nell'esercizio del controllo del valore il Comune, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a. nel caso di scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati negli strumenti di programmazione, chiede alle società le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari e patrimoniali che si possono ripercuotere sul bilancio dell'ente;
- b. può richiedere alle società chiarimenti e report specifici su questioni particolari.

Art. 8bis - Disposizioni particolari: organizzazione e gestione delle società a controllo pubblico

1. Compatibilmente con le loro dimensioni e la loro organizzazione interna, le società a controllo pubblico valutano, ai sensi dell'articolo 6, commi 3, 4 e 5, del TUSP, l'opportunità di:

- a. dotarsi di un sistema di controllo interno (controllo di gestione e/o audit interno), finalizzato a:
 - i. monitorare costantemente il rischio di crisi aziendale, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 14 del TUSP,
 - ii. produrre e mantenere un flusso di informazioni utili e tempestive con il Comune al fine della comprensione dei fatti gestionali e dell'eventuale adozione di atti;
- b. dotarsi di regolamenti interni, codici di condotta propri o adesione a codici di condotta collettivi, programmi di responsabilità sociale d'impresa.

2. Le società a controllo pubblico indicano gli strumenti adottati ai sensi del comma 1 nella relazione sul governo societario.

3. Le società a controllo pubblico che svolgono attività economiche protette da diritti speciali ed esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, devono adottare sistemi di contabilità separata per ciascuna attività, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del TUSP.

Art. 9 - La struttura di indirizzo e controllo

1. La struttura di indirizzo e controllo si articola su due principali livelli:

- a. controllo politico-strategico, in capo al Consiglio Comunale che svolge la funzione di indirizzo e controllo nei confronti delle società in relazione alle competenze attribuitegli dalla normativa vigente, dallo statuto e dai regolamenti;
- b. controllo direzionale, che, in base agli strumenti di macro-organizzazione dell'Ente, è in capo:
 - I. alla struttura comunale incaricata del controllo delle partecipazioni comunali;
 - II. alle strutture che sono competenti per materia;
 - III. alla struttura che è competente a gestire le nomine dei rappresentanti dell'Amministrazione negli organi di governo delle società.

Art. 10 - Livello politico della struttura di indirizzo e controllo

1. Il Consiglio Comunale esercita il controllo politico-strategico approvando:

- a. il bilancio di previsione e i correlati strumenti di programmazione;
- b. gli atti di individuazione degli obiettivi specifici annuali e pluriennali sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, ai sensi dell'articolo 19 del TUSP;
- c. il piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 20 del TUSP;
- d. il rendiconto della gestione del Comune e il bilancio consolidato del gruppo Comune di Bergamo;
- e. ogni altro atto ad esso affidato dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti comunali.

2. La Giunta Comunale:

- a. svolge attività di supporto e attività propositiva sulla materia delle società partecipate nei limiti previsti da norme, statuto e regolamenti;
- b. delibera in relazione a eventuali funzioni sulla materia attribuitegli dallo Statuto comunale.

Art. 11 - Livello direzionale della struttura di indirizzo e controllo

1. La struttura organizzativa incaricata del controllo delle partecipazioni comunali provvede a tutte le attività di supporto e in particolare:

- a. esame e istruttoria per l'approvazione degli statuti e dei patti parasociali;
- b. elaborazione e proposta degli atti di individuazione degli obiettivi specifici annuali e pluriennali sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, ai sensi dell'articolo 19 del TUSP;
- c. elaborazione e proposta dei piani di revisione ordinaria delle partecipazioni, nonché della relazione sull'attuazione di tali piani, ai sensi dell'articolo 20 del TUSP;
- d. elaborazione e proposta del bilancio consolidato del gruppo Comune di Bergamo;
- e. analisi dei documenti societari di programmazione (piano economico-finanziario e budget) e di rendicontazione (bilanci intermedi, bilancio d'esercizio e/o consolidato, bilanci sociali, rapporti afferenti il controllo societario, economico-finanziario, di valore);
- f. in generale, tutti gli adempimenti istruttori connessi ai controlli societario, economico-finanziario e di valore.

2. Le strutture organizzative preposte al controllo di efficacia del servizio provvedono a titolo esemplificativo e non esaustivo a:

- a. predisposizione e modifica dei contratti di servizio;
- b. analisi di piani industriali;
- c. predisposizione degli atti amministrativi propedeutici alla sottoscrizione e modifica del contratto di servizio;
- d. verifica dello svolgimento del servizio in base agli indicatori previsti nel contratto di servizio e dalla carta dei servizi all'utenza;
- e. in generale, tutti gli adempimenti connessi al controllo di efficacia preventivo, concomitante e successivo.

2bis. La struttura organizzativa competente a gestire le nomine dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo delle società provvede a:

- a. effettuare il controllo societario con riferimento ai presupposti di validità delle candidature e ai requisiti soggettivi (in particolare, conferibilità, compatibilità, onorabilità, ed equilibrio di genere) richiesti dalla legge per i rappresentanti negli organi di governo della società;
- b. predisporre le deleghe necessarie alla partecipazione del socio Comune di Bergamo alle assemblee dei soci;
- c. svolgere ogni altro compito assegnatole dal Regolamento Comunale "Indirizzi per la nomina e designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni".

3. Le strutture di cui ai paragrafi precedenti collaborano, ciascuno per quanto di competenza, agli adempimenti connessi all'esercizio del controllo. A tal fine, le strutture organizzative preposte al controllo di efficacia trasmettono, per conoscenza, alla struttura organizzativa incaricata del controllo delle partecipazioni i contratti di servizio nuovi o oggetto di modifica.

Art. 12 - abrogato

Art. 13 - abrogato

Art. 14 - Informazione e pubblicità

1. Il Comune, nella sua qualità di socio, è titolare di un diritto di informazione riguardante tutti i dati relativi alle società, nei limiti della legge, dell'autonomia statutaria e della riservatezza dei terzi.

2. Tutte le società partecipate sono tenute a fornire al Comune:

- i. gli atti costitutivi, gli statuti, gli strumenti di programmazione e di rendicontazione, gli atti di affidamento e le carte dei servizi,
- ii. la documentazione, le informazioni, le osservazioni e i pareri inerenti all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria o riguardante il controllo analogo, almeno 15 giorni prima della data di convocazione;
- iii. tutte le altre informazioni necessarie all'assolvimento dei compiti di indirizzo e controllo e a garanzia della massima trasparenza sulle attività svolte, nonché per gli adempimenti normativi posti in capo al Comune per il controllo delle società, su richiesta del Comune stesso.

2bis. Resta quanto disposto dal codice civile in materia di pubblicità, in particolare con riferimento agli adempimenti previsti dall'articolo 2497-bis.

Art. 14bis - Altre disposizioni comuni agli organismi partecipati dal Comune

1. Tutti gli organismi partecipati inclusi nel gruppo Amministrazione pubblica del Comune definito annualmente dalla Giunta Comunale ai fini della redazione del bilancio consolidato del Comune, devono adottare l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e, qualora ciò non sia possibile, approvare una situazione economico-patrimoniale al 31 dicembre; in ogni caso, la scelta di un diverso esercizio sociale da parte della società non può mai pregiudicare l'uniformità temporale dei dati che il Comune deve raccogliere.

2. Anche gli organismi partecipati diversi dalle società (fondazioni, istituzioni, associazioni etc.) osservano la normativa vigente in materia di anticorruzione e trasparenza, nonché in materia di onorabilità, equilibrio di genere, incompatibilità ed inconfiribilità degli incarichi dei propri amministratori e dei sindaci/revisori, ivi compresi gli obblighi di pubblicazione e assicurano la riservatezza e la sicurezza delle informazioni in proprio possesso e l'osservanza della normativa in materia di dati personali.

Art. 15 - Disposizione transitoria

1. L'attuazione del presente regolamento richiede, laddove ciò si renda necessario, il corrispondente adeguamento di statuti, contratti di servizio e carte dei servizi all'utenza.

2. Nelle more di questo eventuale adeguamento, i principi e comportamenti declinati nel presente regolamento vanno applicati nei confronti delle società anche con riferimento agli affidamenti in essere, nei limiti di quanto compatibile con le previsioni contenute nei medesimi.

Art. 15bis - Disposizione finale

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, nei rapporti fra Comune di Bergamo, società e altri organismi partecipati, le norme del codice civile e del TUSP.

INDICE

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione	1
Art. 2 - Funzione di indirizzo	1
Art. 3 - Funzione di controllo	2
Art. 4 - Controllo societario – contenuti e strumenti	2
Art. 5 - Controllo economico-finanziario e patrimoniale – contenuti e strumenti	3
Art. 6 - Controllo di efficacia – contenuti e strumenti	5
Art. 7 - Controllo della gestione – contenuti e strumenti	6
Art. 8 - Controllo del “valore” – contenuti e strumenti	6
Art. 8bis - Disposizioni particolari: organizzazione e gestione delle società a controllo pubblico	7
Art. 9 - La struttura di indirizzo e controllo	7
Art. 10 - Livello politico della struttura di indirizzo e controllo	7
Art. 11 - Livello direzionale della struttura di indirizzo e controllo	8
Art. 12 - abrogato	8
Art. 13 - abrogato	8
Art. 14 - Informazione e pubblicità	9
Art. 14bis - Altre disposizioni comuni agli organismi partecipati dal Comune	9
Art. 15 - Disposizione transitoria	9
Art. 15bis - Disposizione finale	9